



Milano, 13 giugno 2024
Prot. RP/FB/mm n. 0201/24

Agli
Iscritti dell'Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati
Delle Province di Milano e Lodi

Loro Sedi

Oggetto: formazione continua – conclusione del quinquennio 2019÷2023.

Gentili iscritti,

come evidenziato nella circolare datata 19.03.2024 con prot. RP/FB/mm n.0126/24, domenica 30.06.2024 si concluderà il secondo quinquennio di formazione continua obbligatoria (anni 2019÷2023).

In proposito la segreteria del nostro Ordine ha compiuto un nuovo report circa lo stato di fatto dell'acquisizione dei crediti formativi professionali di tutti nostri iscritti, riscontrando che la situazione è simile a quella di luglio 2023 (vedi circolare del 18.09.2023 con prot. RP/FB/mm n.0501/23).

Pertanto ci sono centinaia di iscritti da segnalare al Consiglio di Disciplina Territoriale (CDT) in quanto inadempienti nei confronti dell'obbligo formativo, condizione che costituisce illecito disciplinare.

Ciò per il nostro Ordine comporterebbe:

- sostenere costi davvero importanti per i procedimenti disciplinari, in misura tale da squilibrare l'assetto economico-finanziario (infatti tali costi sono a carico degli Ordini Territoriali e non dei suddetti inadempienti)
- registrare una pressoché certa e importante riduzione del numero degli iscritti, già da anni in calo.

Si tratta di fatti ben noti al nostro organo apicale di Categoria, il Consiglio Nazionale, il quale, nel merito, ha fornito l'indicazione che, pur vigendo l'obbligo della formazione continua per tutti gli iscritti, le sanzioni previste possono non essere applicabili a chi fornisce dichiarazione sostitutiva di atto notorio quale certificazione di non esercizio della professione regolamentata di perito industriale.

Ne consegue che, dopo ampia discussione e disanima, il nostro Consiglio Direttivo ha deliberato di non sanzionare gli inadempienti nei confronti dell'obbligo formativo che produrranno tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, adottando quindi quanto ufficializzato dal CNPI a tutti gli Ordini Territoriali dei Periti Industriali del Paese.



N.B.: *per perito industriale che non esercita la professione si intende un Iscritto all'Ordine che nell'ambito della propria specializzazione svolge tale attività in ambito non riservato senza mai vidimare con propria firma e timbro qualsiasi tipo di elaborato tecnico.*

Pertanto in allegato alla presente trasmettiamo il modello di autocertificazione di non esercizio della professione ai sensi dell'art. 2, comma 7, delle linee guida sulla Formazione Continua: chi è nelle condizioni di dichiarare quanto ivi contenuto, è tenuto ad inviare in segreteria il documento, debitamente compilato, tramite pec (collegiodimilanoelodi@pec.cnpi.it), entro il 30 giugno 2024.

In seguito alla predetta scadenza del quinquennio formativo che si sta per concludere (30 giugno 2024), gli inadempienti nei confronti dell'obbligo formativo diversi da chi avrà trasmesso la predetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, saranno deferiti al Consiglio di Disciplina Territoriale (CDT).

Ciò detto, ribadiamo le ampie possibilità in essere per acquisire crediti formativi professionali, il fatto che non aggiornarsi costituisce illecito disciplinare e la raccomandazione di verificare la propria dotazione di crediti, argomenti già evidenziati nelle due circolari in precedenza citate, anch'esse allegate alla presente.

Un saluto cordiale,

Il Consigliere Segretario

Fabio Bonalumi

Il Presidente

Roberto Ponzini

Allegati: c.s.d.

Spett.le
Ordine dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
delle Province di Milano e Lodi
Via Jacopo Palma, 26
20146 Milano

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445**

CERTIFICAZIONE DI NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

(a norma dell'art. 2, comma 7 delle Linee Guida sulla Formazione Continua)

Il/La sottoscritto/a per.Ind. _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ in via _____

_____ Iscritto/a a codesto Ordine Professionale al numero _____
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l'art. 75 D.P.R. cit. commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 7 delle Linee Guida sulla Formazione Continua:

- 1) di essere a conoscenza di quanto previsto dal "*Regolamento di Formazione Continua del Perito Industriale*" e dalle "*Linee guida sulla Formazione Continua*" così come approvate dal Ministero della Giustizia in data 31 ottobre 2019;
- 2) di **NON** esercitare effettivamente a far tempo **dal --/--/---** e comunque a **tutt'oggi** la professione regolamentata di Perito Industriale;
- 3) di essere consapevole del fatto che l'Ordine Provinciale potrà utilizzare tutti i mezzi ritenuti necessari per verificare la veridicità della presente attestazione.

SI IMPEGNA

A comunicare immediatamente a codesto Ordine ogni variazione, relativa alla propria attività lavorativa, che modifichi lo stato attuale, come sopra indicato.

Data _____

Firma e timbro _____

Allegato: Copia del Documento d'Identità in corso di validità



Milano, 19 marzo 2024
Prot. RP/FB/mm n. 0126/24

A tutti gli Iscritti
Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati
delle Province di Milano e Lodi

Loro Sedi

Oggetto: Circolare n. 7/24 su Formazione Continua

Gentili Iscritti,

come è noto, il 31 dicembre 2023 si è concluso il secondo quinquennio della formazione continua obbligatoria (2019÷2023).

Tuttavia il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ne ha deliberato l'estensione fino al 30 giugno 2024: si tratta, pertanto, della data ultima ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti formativi professionali e deontologici previsti dalla disciplina, evitando così il deferimento al Consiglio di Disciplina Territoriale.

Ciò a prescindere dall'entità dell'eventuale attuale deficit di crediti formativi sino ad ora acquisiti per il quinquennio (2019÷2023).

Il tutto, ovviamente, senza modificare gli obblighi formativi dell'ulteriore quinquennio in corso (2024÷2028).

Invitiamo, pertanto, tutti coloro che non sono ancora in regola con l'obbligo formativo ad approfittare di questo periodo di tempo per sanare la propria posizione, ricordando che il professionista *"ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, secondo i regolamenti fissati dall'ordine. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare"* (art. 7 delle Norme di deontologia professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati).

In proposito alleghiamo la nostra circolare del 18.09.2023 con prot. n. 0501/23.

Un cordiale saluto.

Il Segretario

Fabio Bonalumi

Firmato digitalmente da

FABIO BONALUMI

Il Presidente

Roberto Ponzini

Roberto Giuseppe
Ponzini
19.03.2024 10:22:53
GMT+00:00

Via Jacopo Palma 26 - 20146 MILANO - Tel. 02/50043157- Cod. Fisc. 80087410017
e-mail: segreteria@peritiindustriali.mi.it – e-mail pec: collegiodimilanoelodi@pec.cnpi.it
Indirizzo Internet <http://peritiindustriali.mi.it>



Milano, 18 settembre 2023

Prot. RP/FB/mm n. 0501/23

A tutti gli Iscritti
Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati
delle Province di Milano e Lodi
Loro Sedi

Oggetto: formazione continua – quinquennio formativo anni 2019÷2023.

Gentili iscritti,

a fine anno 2023 terminerà il quinquennio formativo in corso (anni 2019÷2023) e si dovranno tirare le somme per verificare l'adempimento dell'obbligo di formazione continua.

In proposito la segreteria del nostro Ordine ha fornito ai componenti del Consiglio Direttivo un report datato luglio 2023, che, in estrema sintesi, così recita:

- meno del 30% circa del numero totale di iscritti ha già acquisito i crediti formativi professionali necessari per il quinquennio 2019÷2023, mentre il 70% circa accusa inadempienze di varia natura (*c'è chi non ha acquisito un solo credito formativo e chi invece è prossimo a raggiungere la meta*)
- tra gli iscritti EPPI, che quindi esercitano la libera professione, meno del 40% circa ha adempiuto all'obbligo formativo, mentre il restante 60% circa accusa le inadempienze di varia natura di cui sopra.

Nel merito ripetiamo di nuovo alcuni aspetti nel tempo abbondantemente evidenziati:

- il primo aspetto è quello che si raccomanda di verificare la propria dotazione di Crediti Formativi Professionali (CFP) attraverso il sito internet www.albunicoperind.it consultabile previa registrazione
- il secondo aspetto è riferito al fatto che c'è ampia possibilità di fare formazione e acquisire i CFP, anche, per esempio, tramite apprendimento in servizio, apprendimento informale e formazione abilitante, presentando la documentazione in segreteria
- il terzo aspetto verte sul fatto che l'inadempimento nei confronti dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare, punibile con sanzioni che, a seconda dei casi, spaziano dall'avvertimento, alla censura, fino alla sospensione.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI

A ciò aggiungiamo il fatto che, il Decreto 4 agosto 2023, n.109, impone ai Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) di essere in regola con gli obblighi di formazione continua, in quanto, in caso contrario, non è possibile svolgere questo ruolo (*cf. i contenuti dell'articolo 4 comma1 lettera "b", dell'articolo 5 comma 1 lettera "l" e dell'articolo 6, rispettivamente dedicati ai requisiti necessari, alla domanda di iscrizione e al come mantenere i requisiti*).

In generale, quello dei procedimenti disciplinari e delle relative sanzioni è un tema delicato e controverso, in quanto accompagnato da ripercussioni sia di carattere economico (*il costo dei procedimenti è a carico degli ordini e non degli incolpati*), sia legate al numero di iscritti agli albi territoriali (*è un dato purtroppo in costante decrescita e l'applicazione delle sanzioni per mancata formazione può contribuire ad un'ulteriore riduzione del numero di iscritti*).

Nel merito il nostro organo apicale di Categoria, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNPI), che detta regole di uniformità sul territorio che gli ordini territoriali sono tenuti ad applicare, anche in tema di formazione, è intervenuto più volte per fornire indicazioni e atti di indirizzo. In particolare il CNPI ha previsto che, pur vigendo l'obbligo della formazione continua per tutti gli iscritti, le sanzioni previste possono non essere applicabili a chi autodichiara di non esercitare la professione regolamentata di perito industriale.

N.B.: per perito industriale che non esercita la professione si intende un Iscritto all'Ordine che nell'ambito della propria specializzazione svolge tale attività in ambito non riservato senza mai vidimare con propria firma e timbro qualsiasi tipo di elaborato tecnico.

Ne consegue che fino ad ora non sono state inoltrate segnalazioni al Consiglio di Disciplina Territoriale (CDT) nei confronti degli inadempienti circa l'obbligo formativo per il quinquennio 2014+2018, periodo che ha permesso di rendere noti e oliare a dovere i meccanismi della formazione continua.

Tuttavia dal 2024 tali segnalazioni non saranno più differite: gli inadempienti saranno sottoposti a valutazioni da parte del neo insediato Consiglio di Disciplina Territoriale (CDT) dell'Ordine dei Periti Industriali di Milano e Lodi.

Un saluto cordiale.

Il Segretario

Fabio Bonalumi

Firmato digitalmente da

FABIO BONALUMI

Il Presidente

Roberto Ponzini

Roberto
Giuseppe
Ponzini
18.09.2023
08:34:23
GMT+00:00